

I Beni Tangibili e Intangibili e il Paesaggio culturale. Tutela e legislazione. Il caso italiano.

Arch. Giovanni Villani

Architetto Direttore Coordinatore Soprintendenza BAPPSAE di Salerno e Avellino
villgian@libero.it

1. Inquadramento storico-critico

L'Italia vanta una grande tradizione nelle azioni tese al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione dei Beni Culturali e del Paesaggio; il primato italiano appare evidente anche se solo si prende in esame la legislazione vigente soprattutto perché le norme di tutela nel nostro Paese appaiono già ad un sommario esame molto avanzate rispetto a quelle in vigore in altri stati nonostante fra questi siano annoverati paesi che vantano una lunga tradizione democratica e culturale. Ciò sottolinea quanto l'Italia ritenga importante la tutela e la salvaguardia dei Beni Culturali in quanto espressione di civiltà della Comunità nazionale; per tale motivo è significativo prendere atto di come il nostro Paese, soprattutto negli ultimi decenni, abbia deciso di allargare sempre di più i confini di ciò che deve essere ritenuto di interesse culturale. Tale decisione muove evidentemente dalla necessità di non considerare un bene (sia esso singolo monumento, sito archeologico, centro storico, opera d'arte, ecc.) isolato dal suo contesto culturale, storico, sociale ed etnoantropologico. Una fondamentale motivazione che suffraga l'importanza di prendere atto che un'architettura, un paesaggio o una qualsiasi forma di arte debba tenere conto anche di implicazioni intrinseche, ossia tutto ciò che è nato dall'inventiva o dalla manualità dell'Uomo. Non è da sottovalutare quanto abbia pesato nella legislazione italiana degli ultimi decenni l'apporto delle deliberazioni dell'UNESCO che hanno fatto sì che in molti stati, ivi compreso l'Italia, si predisponesse un piano per l'allargamento del ventaglio di beni da annoverare fra quelli meritevoli di tutela. E forse proprio a seguito di tali considerazioni si è concordato che tutto ciò che è ascrivibile alla sapiente opera dell'Uomo, deve essere considerato espressione di cultura e quindi oggetto di tutela.

In un panorama così articolato dove ogni elemento che esprime un valore di civiltà può essere annoverato fra quello che a pieno titolo viene considerato bene culturale (indifferentemente definibile bene tangibile o intangibile) non meraviglia il fatto che sia nato il bisogno di individuare mezzi idonei per conseguire la conservazione di questo grande patrimonio. Ciò non può non avvenire attraverso l'emanazione di leggi, norme e regolamenti ai quali tutti si devono attenere per far sì che i beni culturali che rappresentano una innegabile testimonianza di civiltà di una Comunità oltre che una risorsa di inestimabile valore vengano conservati per le generazioni future. Queste ultime devono saper apprezzare l'opera dei loro antenati e per dare dimostrazione di tale presa di coscienza devono a loro volta attuare tutte quelle azioni necessarie per preservare tali beni da possibili manomissioni in modo tale da poterli tramandare alle generazioni future. Tale assunto in un periodo come quello nel quale stiamo vivendo assume particolare significato soprattutto perché la tutela e la salvaguardia dei beni culturali rappresenta un modo come un altro di distinzione in una società proiettata verso la globalizzazione cosa che produce effetti negativi in modo particolare nei confronti delle società più deboli a beneficio di quelle più forti con ricadute negative anche nel mantenimento delle tradizioni culturali. Fra i rischi che si corrono a lasciare che le culture locali vengano soppiantate da quelle più avanzate c'è quello della possibile cancellazione della diversità che sicuramente è uno degli elementi che l'intera Umanità ha il dovere di proteggere. Uno degli effetti negativi della globalizzazione può essere la difficoltà nel saper individuare la genuinità di una particolare espressione culturale, evidenziata da un determinato ambito culturale, sia essa riconducibile all'architettura, all'artigianato o anche all'enogastronomia. Ciò anche in considerazione del fatto che oggi gli spostamenti veloci da un Continente all'altro fanno in qualche

modo perdere la cognizione della particolarità di un territorio o di una Comunità cosa che provoca ricadute negative anche sulla conservazione delle tradizioni culturali a vario titolo (artistiche, architettoniche, enogastronomiche, ecc.). Se a questo si aggiungono anche i continui tentativi di emulare (o forse sarebbe il caso di usare il termine “falsificare”) alcune produzioni artigianali (si pensi ad esempio alla realizzazione di prodotti tipici al di fuori delle aree di produzione d’origine, oppure la realizzazione di falsi nell’arte e nell’architettura, ecc.) si comprende facilmente come sia necessario intervenire per conservare le particolarità culturali di un determinato territorio. Tale necessità deriva dal fatto che al giorno d’oggi non è difficile imbattersi in elementi che a migliaia di chilometri di distanza sembrano presentare, per i motivi che si sono precedentemente esposti, le stesse peculiarità e che possono determinare quasi una cancellazione delle identità locali in particolare nei confronti delle Comunità più deboli.

La necessità di legiferare nasce evidentemente proprio dal bisogno di tutela del Patrimonio Tangibile ed Intangibile in quanto espressione della cultura di una Comunità perché è indubbio che il grado di civiltà di questa si può valutare dal modo con il quale questa riesce a conservare le testimonianze del proprio passato. L’aspetto rilevante della questione sta nel saper definire, una volta che è stata riconosciuta la valenza storico culturale di un bene, oltre che le tecniche per la sua manutenzione anche i modi e i tempi della salvaguardia e della conservazione.

Non è da escludere che la necessità di tutelare le Antichità e la Cultura in genere nel nostro Paese sia nata a fronte delle continue “attestazioni” di bello e di stupefacente che i grandi viaggiatori dei secoli scorsi, ospiti talvolta per lunghi periodi nelle nostre città, hanno attribuito al nostro patrimonio culturale. Molti di questi illustri ospiti, venuti nel nostro Paese percorrendo le vie della nostra Penisola seguendo quegli itinerari culturali che sono passati alla storia come “Grand Tour”, non si limitarono solo alla descrizione delle bellezze del paesaggio e delle particolarità architettoniche e monumentali; ma ci hanno lasciato importanti scritti sotto forma di diari, di taccuini di viaggio o addirittura in versi nei quali la nostra cultura viene apprezzata anche per le manifestazioni folcloristiche, per le tradizioni antropologiche (sotto forma di riti religiosi, apotropaici, feste, danze, ecc.). Molti degli illustri ospiti hanno più volte dichiarato di essere rimasti estasiati o quanto meno colpiti in modo profondo di fronte alla vista di un sito archeologico, di un palazzo o di un parco, da un evento naturale che in molti casi interagiva con le peculiarità culturali di un determinato territorio¹, ma molti di essi si sono dimostrati particolarmente toccati anche dalle manifestazioni etnoantropologiche che nella maggior parte dei casi sono inscindibili dai monumenti stessi, dai luoghi dell’archeologia, dal paesaggio culturale e dal paesaggio naturale, anzi in molti casi le espressioni etnoantropologiche derivano proprio dalla presenza sul nostro territorio nazionale di segni che attestano la grande opera dell’Uomo..

Le attestazioni di bello e di stupefacente talvolta hanno assunto toni abbastanza singolari basti pensare a Stendhal² che descrive il senso di stupore, quasi di disagio, di un “malessere da cultura” che egli avvertì a contatto con la ricchezza monumentale o meglio con la particolare rilevanza delle componenti artistiche e culturali insite nelle opere d’arte italiane. Questo senso di disagio avvertito dal grande letterato francese è passato alla storia come “sindrome di Stendhal” e oggi può essere considerato uno degli elementi ai quali bisogna rifarsi nel continuo ricorrere al valore dei Beni Culturali presenti sul nostro territorio nazionale.

¹ J. W. GOETHE, *Italienische Reise*, 1816-1820. Nel corso della sua visita a Capodimonte a Napoli avvenuta il 9 marzo del 1786 Johann Wolfgang Goethe afferma che “Ciò che ci arriva isolatamente, nel nord, di monete, di gemme, di vasi, insieme agli alberi di limoni mozzati, produce, qui in massa, un tutt’altro effetto, nel paese ove questi tesori sono indigeni. Infatti nei luoghi ove non abbondano le opere d’arte, la rarità stessa dà loro valore; qui, invece, si impara ad apprezzare solo ciò che è degno di esserlo”.

² Marie – Henri Beyle detto Stendhal (1783-1842) in visita in Italia e in altri paesi europei per motivi di studio nella prima metà dell’Ottocento si occupò anche dell’arte italiana, per quanto attiene il Rinascimento Italiano egli afferma che questo “...ha dato tutti i generi di bellezza compatibili con la civiltà del sedicesimo secolo; dopo di che è naufragata nella noia. Rinascerà quando i quindici milioni di italiani, riuniti sotto una costituzione liberale, apprezzeranno quel che non conoscono e disprezzeranno ciò che adorano...”.

Fra gli illustri protagonisti del “Grand Tour” un ruolo preminente è ricoperto da Johann Wolfgang Goethe che nel suo “Italienische Reise”, composto nel corso del viaggio che il grande scrittore germanico effettuò nel nostro paese, ha più volte fatto riferimento anche alle manifestazioni etnoantropologiche quali feste, ricorrenze sia di estrazione sacra che profana che lo avevano colpito soprattutto per i colori e per la varietà di canti e di danze. Ma Goethe, così come gli altri viaggiatori fanno, si sofferma anche sul modo di essere dei nostri connazionali di qualche secolo fa rimanendo colpito dal loro modo di affrontare la vita quasi nell’inconsapevolezza di vivere in un ambiente ricco di storia e di cultura. Il grande poeta tedesco ebbe momenti di riflessione anche su come gli Italiani consideravano gli altri stranieri³, o meglio coloro che non avevano avuto da madre natura il privilegio di vivere giorno dopo giorno in luoghi baciati dal fascino del paesaggio italiano.

E quindi volendo attribuire un grande significato alle sensazioni esternate dai viaggiatori del Grand Tour particolarmente toccati dalla bellezza del nostro territorio nazionale è possibile oggi definire quello che è annoverabile fra i beni etnoantropologici e che rappresenta il frutto della millenaria opera dell’Uomo nella sua inarrestabile competizione con le forze della natura. Ed in questa sua continua mutua azione con la natura l’Uomo ha conservato le sue tradizioni in trasposizione da una cultura all’altra talvolta, come è il caso del nostro paese, passando dalla cultura religiosa pagana a quella cristiana quali ad esempio le manifestazioni legate al Carnevale o quelle legate ai riti propiziatori in agricoltura (per le messi o per la vendemmia, ecc.).

Ma il mito dell’Italia come paese da ammirare e nel quale è maggiormente evidente il rapporto dell’opera dell’Uomo con la natura è nato ancor prima del Grand Tour, anzi forse il “viaggio culturale” nel nostro Paese è nato proprio sulla scia dei racconti di coloro che il nostro Paese avevano attraversato per motivi diversi. E quindi per quello che si è fin qui detto il contributo dato alla conoscenza e alla consacrazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano dai viaggiatori che hanno percorso il nostro paese durante i pellegrinaggi nei luoghi della cultura religiosa cristiana. In realtà i pellegrinaggi, nati come elemento essenziale della pratica religiosa e quindi nati con la necessità che l’Uomo ha sempre avvertito nel suo avvicinamento alla propria religione, rappresentano ciò che a più riprese, dal Medioevo ai giorni nostri, si è costruito intorno al nostro patrimonio culturale anche una componente se così possiamo dire “intangibile” ossia tutto ciò che sta nel fatto stesso di essere italiano cioè quello che gli altri paesi ci invidiano e che diviene la base fondamentale per la costruzione delle nostre manifestazioni etnoantropologiche⁴. I diari di viaggio, ma anche le descrizioni delle cose mirabili nelle quali i pellegrini si erano imbattuti percorrendo la Penisola, sia che essi fossero diretti a Roma, ma anche semplicemente per attraversarla con l’obiettivo di doversi imbarcare nei nostri porti del Levante (Bari, Brindisi, Otranto, ecc.) costituiscono l’argomento centrale del viaggio culturale che, a partire dal XV sec., gettò le basi per il Grand Tour che si sviluppò nei secoli successivi che ogni europeo colto doveva svolgere almeno una volta nella vita per migliorarsi dal punto di vista culturale. E quindi tutto ciò che intorno a questi itinerari è stato costruito (letteratura, dipinti, rappresentazioni teatrali, ecc.) ha contribuito ad edificare la cultura della tutela del nostro patrimonio culturale. Ma intorno a ciò si è formata nel

³ Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) nel suo *Italienische Reise* descrive il sentimento dei Napoletani nei confronti dei Tedeschi. Nella pagina scritta il 25 febbraio 1786 afferma che “Il napoletano crede di essere in possesso del paradiso ed ha una ben triste idea dei paesi nordici. Per edificazione del popolo tedesco traduco ciò che dicono di noi ‘Sempre neve, case di legno, grande ignoranza, ma danari assai’. Ecco l’idea che essi si formano del nostro stato, delle nostre condizioni”

⁴ D. FREEDBERG, *Immagine e pellegrinaggio*, in “Il potere delle immagini”, Einaudi, Torino, 1993, pp. 156-209. L’autore sostiene in linea con quanto si è affermato in questo saggio che il pellegrinaggio, nato per la visita ai santuari religiosi, ha finito con il tempo per interessare anche i “santuari della cultura” (p. 157). Freedberg descrive anche le manifestazioni antropologiche sorte intorno al Santuario della Madonna dell’Arco (p. 163) verso il quale i flussi di pellegrini sono indirizzati più per partecipare alle riunioni campestri o di svago che per partecipare ad una manifestazione religiosa. Da questo punto di vista il pellegrinaggio religioso finisce per divenire anche occasione di incontro e di espressione etnoantropologica. A questo proposito, per rendere bene l’idea di quanto affermato, Freedberg cita un famoso dipinto degli inizi dell’Ottocento realizzato da Gaetano Gigante e raffigurante “La festa della Madonna dell’Arco” realizzato nel 1825.

corso della nostra storia nazionale la convinzione che nei nostri connazionali ci sia qualcosa che li ha spinti non solo alla produzione di opere d'arte, ma anche all'elegante rapporto fra architettura e natura e a tutto quello che possiamo definire rientrando nell'ambito del "genius loci". Per tale motivo insieme al patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico anche la memoria di ciò che l'Italia ha rappresentato e tuttora rappresenta per gli uomini di cultura finisce per costituire un elemento fondamentale di riflessione anche per la tutela dei beni immateriali, ossia tutto ciò che intorno alla pratica del pellegrinaggio prima e del viaggio culturale poi si è sviluppato a livello di memoria e di ricordo. Come ai margini del viaggio culturale si sono formate tradizioni ancora oggi evidenti (basti pensare proprio al mito dell'Italia come luogo di cultura e della necessità che nasce dal viaggiatore di visitarla) altri aspetti sono analizzabili per comprendere come un sito monumentale, un paesaggio, un'opera d'arte possono contribuire alla nascita di manifestazioni etnoantropologiche che confermano come un sito monumentale, un paesaggio culturale, un'opera d'arte non possono ritenersi avulsi dal loro contesto antropologico. Basti pensare a tutto quanto è collegabile ai pellegrinaggi ai luoghi di culto in Campania. In questa regione luoghi come il Santuario della Madonna del Rosario a Pompei o il Santuario della Madonna dell'Arco a Sant'Anastasia o ancora il Santuario della Madonna di Montevergine hanno fatto sorgere storie e leggende intorno ad essi, ma soprattutto hanno fatto sì che i percorsi battuti dai pellegrini divenissero essi stessi beni intangibili per tale motivo lungo questi percorsi sovente sono sorti punti di riflessione e di preghiera, elementi fondamentali per mantenere viva l'aspettativa dei pellegrini stessi durante il cammino di avvicinamento verso il Santuario. E quindi lungo questi itinerari si rinvengono sovente edicole votive, piccoli cippi commemorativi, stazioni di sosta, tutti elementi legati al pellegrinaggio⁵.

Fra i luoghi di culto della Costiera Amalfitana intorno ai quali si è sviluppata nel tempo la pratica del pellegrinaggio a cui nel tempo si sono collegati anche manifestazioni etnoantropologiche un posto rilevante spetta al Santuario della Madonna dell'Avvocata, situato sui Monti Lattari e a quanto è sorto intorno a questo Santuario nel corso dei secoli. L'ascesa al Santuario che si svolge fra canti e danze è sicuramente suggestivo e testimonia l'importanza di quanto sia fondamentale mantenere viva l'attenzione per tutto quanto vive intorno al pellegrinaggio verso il luogo di culto stesso anche se queste attività non possono collegarsi esclusivamente al tema religioso; un intreccio ad ogni modo fra sacro e profano che evidenzia come il tema dell'ascesa al Santuario dell'Avvocata rivesta la caratteristica di "Bene Intangibile"⁶.

L'importanza dell'accostamento fra il sacro e il profano evidenzia come sia importante conservare non solo quello che rappresenta una manifestazione antropologica, ma soprattutto tutto ciò che ruota intorno a ciò a cominciare dai canti e dalle danze senza trascurare l'apporto folcloristico determinato dai costumi dei pellegrini, ma anche dalle attività che fervono intorno all'ascesa al Santuario stesso, ai modi con i quali i percorsi di ascesa sono stati costruiti per rendere più mistico l'avvicinamento al Santuario (realizzazione di scalinate e tracciamento di sentieri), ma anche alle tecniche adottate per la manutenzione del Santuario stesso. In sostanza a come il paesaggio è stato costruito per ospitare quel determinato itinerario. Tutto quanto si è fin qui citato può avere una valenza di "Bene Intangibile". Anche le tecniche costruttive possono assumere questo ruolo soprattutto quando queste fanno tesoro dei materiali che si trovano a disposizione in modo copioso in una determinata area e soprattutto quando l'Uomo riesce a utilizzare tali materiali per i suoi scopi elaborando nel corso della sua straordinaria storia tecniche che testimoniano come queste assumevano un ruolo di identità di una Comunità. E' il caso di rilevare che, come spesso accade nel nostro territorio regionale, l'elaborazione di una tecnica decorativa o edilizia passa attraverso l'incontro con altre civiltà. Basti pensare alla presenza dei terrazzamenti nella Costa d'Amalfi, una tecnica di coltivazione considerata tipica di quel territorio, ma che, come appare chiaro dall'esame delle fonti storiche gli Amalfitani avevano importato da altre aree gravitanti sul Bacino del

⁵ D. FREEDBERG, cit.

⁶ C. MAURANO, *La Costiera Amalfitana. Il Patrimonio Intangibile di un paesaggio culturale*. Salerno., 2006

Mediterraneo approfittando della loro condizione di mercanti – navigatori.

Fra i “Beni Intangibili” dove si legge la intrecciata presenza fra diverse azioni dell’Uomo non si può non citare la tecnica di realizzare le coperture degli edifici civili e religiosi mediante realizzazione di battuti. Anche questa tecnica, nata dalle necessità delle Comunità che la hanno adottata e che prevede l’utilizzazione dei materiali presenti proprio nell’area nella quale essa è stata elaborata, oggi si può identificare come un’azione che rappresenta l’identità di una ben definita area della Campania, anche se in realtà è trasmigrata da altre culture. Nel Mediterraneo la tecnica del battuto e della volta estradossata è abbastanza frequente, basti pensare al Nord Africa e alla Grecia, ma tale tecnica costruttiva racchiude in sé una serie di manifestazioni etnoantropologiche ad essa collegate. Basti pensare ad un canto popolare denominato “A’ vattuta ‘e ‘lástico” (La battuta del lastrico) che è sì un canto popolare, ma anche legato alla necessità di conseguire una buona resa nella realizzazione dei battuti sui tetti e sulle volte estradossate degli edifici (sia pubblici che privati). La necessità della buona esecuzione di questo elemento strutturale dell’architettura tradizionale di quest’area era fondamentale per assicurarsi l’abitabilità stessa degli edifici (situati in una vasta area della Campania (Golfo di Napoli e Isole, Costa d’Amalfi, Area Flegrea). Nel corso della realizzazione del battuto di copertura di una casa accadeva che squadre di donne si alternavano alla preparazione dei cibi e alla scansione del tempo che avveniva con ausilio delle tammorre (tammurriate), mentre squadre di uomini si alternavano al lavoro sul lastrico (il cui battuto era costituito da calce, con aggiunta di pomice e lapillo – questi ultimi materiali tutti rigorosamente provenienti dai depositi causati dalle eruzioni vulcaniche del Vesuvio e dei Campi Flegrei e rinvenibili copiosamente nella regione). L’opera (il battuto) per raggiungere la sua efficacia doveva essere lavorata senza soluzione di continuità per più giorni (compreso la notte); il risultato era assicurato dalla buona azione della “vattuta” che avveniva con ausilio di magli in legno.

Era questa un’attività che coinvolgeva un’intera Comunità consapevole della necessità della buona esecuzione e della durata nel tempo di una determinata opera, aspetto non certo trascurabile nella cultura di un popolo. Il risultato antropologico era certamente efficace perché evidenziava aspetti vari della realizzazione dell’opera fra i quali oltre che l’aspetto architettonico, anche l’aspetto dell’igiene edilizia dell’abitazione e nel caso specifico, anche quello musicale (i canti sono ormai parte integrante della tradizione antropologico-culturale dell’area sopra menzionata) e comunque la realizzazione di questa tipologia costruttiva diviene un aspetto identitario di una determinata area per la quale le volte estradossate divengono anche un elemento decorativo e costitutivo del paesaggio culturale. Ma per giungere a tanto, come si è visto si è dovuti passare attraverso la buona pratica edilizia elaborata dai membri di una Comunità nel corso della sua millenaria storia e che può sicuramente essere annoverata fra i Beni Intangibili.

2. Elementi di legislazione italiana per la tutela dei Beni Intangibili.

Dopo questo excursus appare evidente quanto sia importante trovare soluzioni idonee per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici nella cui enumerazione a parere dello scrivente devono comprendersi anche i Beni Intangibili che rappresentano una trasversalità fra il Paesaggio naturalistico, da una parte e l’Architettura e le Opere d’Arte dall’altra; tutto ciò contribuisce alla costituzione di quello straordinario museo a cielo aperto che è l’Italia.

Ma mentre la tutela di un bene mobile o immobile annoverabile fra i Beni Culturali (sito monumentale, architettonico o archeologico, ambito paesaggistico oppure una singola opera d’arte sia essa definita scultura o altro) e quindi la valenza di un “Bene Tangibile è facilmente comprensibile in quanto appare più semplice discorrere intorno al suo valore culturale sia estrinseco che intrinseco, più difficile potrebbe apparire la tutela di un Bene Intangibile in quanto per la dimostrazione della sua valenza culturale occorre fare riferimento ovvero invadere campi scientifici che tendono all’attestazione del valore storico antropologico dei singoli beni..

Scavando nel passato del nostro paese emerge che le prime leggi di tutela delle cose di interesse artistico e archeologico italiano risalgono agli Stati preunitari. Ciò in linea con la sensibilità e l'attenzione che il nostro paese ha sempre avuto nella salvaguardia e nella conservazione delle antichità e delle belle arti già da quando il Papa Leone X, prendendo atto della grande valenza delle rovine dell'antica Roma, ordinò a Raffaello Sanzio di rilevare questo grande patrimonio culturale della Roma antica e di proporre idonei interventi di conservazione. E' proprio il grande artista del Rinascimento ad attestare tale passaggio nella famosa lettera al papa del 1519. A partire dal 1534 ci furono molti editti dei vari stati italiani che tendevano alla tutela delle antichità, ma il più famoso di tutti fu l'editto Pacca emanato nello Stato Pontificio il 7 aprile 1820 sotto il pontificato di papa Pio VII⁷.

L'intenzione della nostra Comunità nazionale di proteggere la propria identità culturale è evidente nella stesura della Costituzione che all'art. 9 evidenzia come fra gli obiettivi del Paese, risorto dai disastri della Seconda Guerra Mondiale, si sia manifestata la volontà di proteggere il proprio patrimonio culturale oltre che il paesaggio. Un punto fermo che dal secondo dopoguerra ha fatto sì che il nostro paese si distinguesse a livello internazionale per le azioni intraprese nei riguardi della tutela del patrimonio culturale.

Tale affermazione è vera per tutto ciò che il nostro Paese è stato in grado di fare negli ultimi settanta anni, ma le prime leggi nazionali in materia di antichità, di belle arti e di bellezze panoramiche e di insieme furono emanate negli anni '30 del XX sec.. Il 1.6.1939 fu emanata la Legge n. 1089 che tutelava le cose di interesse storico artistico archeologico e architettonico, ma anche le cose aventi interesse etnografico, mentre la Legge del 29.6.1939 n. 1497 tutelava le cose di interesse panoramico e le bellezze di insieme.

Nel *corpus* delle leggi sopra citate, non si parla mai di "beni culturali" e tanto meno di "beni tangibili o intangibili". La denominazione "beni culturali" è una specificazione che appare solo recentemente e che fino ad un cinquantennio fa non era assolutamente concepibile.

Nelle azioni di tutela delle cose di interesse archeologico, artistico e storico, ma anche le bellezze panoramiche e le bellezze di insieme (così come identificate nelle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939) si sono prodotte ricadute interessanti che hanno sostenuto l'importanza di studiare oltre che la storia dei singoli beni culturali (archeologia, architettura, paesaggio e opere d'arte mobili) anche tutto ciò che intorno a questi beni gravita (la storia degli uomini, le tradizioni popolari, le credenze, i racconti e le leggende, manifestazioni etnoantropologiche, ecc.). E quindi lo studio del "modus vivendi" dei nostri antenati è fondamentale perché si possa costruire accanto agli interventi di tutela (consolidamento e restauro di architetture e di opere mobili) anche eventi in grado di far emergere aspetti legati alle usanze, alle tradizioni e a quelle attività che possono annoverarsi fra i "Beni Intangibili" che possono far rivivere uno spaccato di vita ormai non più evidente. Lo studio dei beni culturali può consentire il recupero di tradizioni ormai perse e venute alla luce grazie agli studi intrapresi da archeologi, storici dell'arte, architetti ed etnoantropologi che, attraverso lo studio dei resti di antiche civiltà, hanno consistito nell'allargamento dello studio anche a tutto ciò che non era evidente.

Nella tutela dei Beni Culturali in particolare per quelli ove si denota una forte azione dell'opera dell'Uomo (arti figurative ed architettura soprattutto) è importante tenere presente alcuni punti fondamentali. Il "Bene Culturale" intanto è cultura perché esso evidenzia l'opera millenaria dell'Uomo, il suo senso estetico, il suo "saper fare". Ed è soprattutto su quest'ultimo punto che forse è il caso di riflettere. Il "saper fare" dell'Uomo rappresenta una delle componenti intrinseche della valenza di un Bene Culturale. In realtà il valore del Bene Culturale dipende anche dall'azione dell'Uomo che grazie alla sua manualità, alla sua buona pratica, al suo "saper fare" ha fatto sì che

⁷ D. MASTRANGELO, Dall'Editto Pacca al Codice Urbani. Breve storia della normativa sui beni culturali. Roma. 2005

quell'opera diventasse rappresentativa della cultura dell'Uomo e quindi del Bene Culturale.

Ed è proprio quello che l'Uomo coltiva nella sua anima o meglio quello che egli stesso ha elaborato con la sua mente e con le sue membra, il valore che l'Uomo attribuisce alla propria attività e alle proprie pratiche legate alla sua sopravvivenza, ma anche a quanto legato alle pratiche religiose in quanto parte fondamentale della vita dell'Uomo.

In tal modo possono rivestire carattere di "beni intangibili" le buone pratiche di qualsiasi genere (artistiche, agricole, edilizie, canore, ecc.) ma anche tutto ciò che ad esse è legato.

Il concetto di Bene Culturale in Italia è, se vogliamo, abbastanza recente. Basti pensare che fino al 21 dicembre del 1975 la tutela dei monumenti dei reperti archeologici e delle belle arti era competenza esclusiva del Ministero per la Pubblica Istruzione. E proprio il 21 dicembre del 1975 viene istituito con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 803 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Quindi per la prima volta si comincia a parlare di "Beni". Ma fino a quella data le leggi di tutela rimangono le stesse del 1939.

Tutto quanto si è appena detto ovviamente riguarda i Beni Culturali e, per quanto attiene il territorio, le bellezze panoramiche e di insieme; ancora nulla si era fatto per proteggere il paesaggio in senso lato. Il 21 settembre 1984 viene emanato il Decreto cosiddetto "Galasso" dal nome del Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali che lo aveva voluto. Il decreto pone l'innovazione di considerare beni culturali e quindi meritevoli di tutela tutte quelle particolarità del territorio che potevano avere rilevanza come elementi costitutivi dell'ambiente culturale italiano. E quindi le coste marine, quelle dei laghi, le sponde dei fiumi, le aree ricoperte da boschi, ecc. vennero sottoposte a tutela "ope legis" in attesa della redazione di Piani Territoriali Paesistici. Il Decreto "Galasso" in data 8 agosto 1985 fu convertito nella Legge numero 431 e dal quel momento viene iniziata un'azione di tutela più capillare sul territorio che avrebbe portato in seguito anche alla redazione dei Piani Paesistici che pure erano stati previsti nella stesura della Legge 1497 del 29.6.1939 e che fino a quella data non erano mai stati redatti. La redazione dei Piani Territoriali Paesistici è ancora in corso, anzi molte regioni (come la Campania) stanno redigendo un Piano Territoriale Regionale, che avrà valenza di Piano Paesistico sull'intero territorio regionale e che, una volta approvato ed entrato in vigore potrà modificare anche la procedura del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nel suo percorso attraverso le competenze istituzionali.

Il Testo Unico delle leggi che concernono i beni culturali fu emanato il 29 ottobre del 1999 come Decreto Legislativo n. 490 e raccolse tutte le leggi emanate dallo Stato Italiano in materia di Beni Culturali. Il pregio dell'introduzione del Testo Unico è stata sicuramente l'abrogazione delle diverse leggi concernenti i Beni Culturali, ma anche quella di aver introdotto argomenti di tutela fino ad allora poco considerati. Il Testo Unico introdusse timidamente anche il concetto di Beni Demoetnoantropologici affidandone le competenze sulla tutela di tali beni alle Soprintendenze per i Beni Storico Artistici e Demoetnoantropologici.

L'istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali avvenuta nel 1998 a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998, aveva aperto una importante finestra sulla tutela dei Beni Culturali visti come insieme e quindi anche come possibilità di svolgere attività che avessero potuto far rivivere momenti importanti al nostro Patrimonio Culturale (sia Tangibile che Intangibile). Il Decreto Legislativo sopracitato modifica anche la connotazione delle Soprintendenze (gli Istituti territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) che per la prima volta sono chiamate a tutelare anche i Beni Demoetnoantropologici, una competenza che abbraccia per estensione sia i Beni Tangibili che quelli Intangibili e che nella successiva stesura del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (nell'anno 2004) si sarebbe modificata (Beni Etnoantropologici). Da questo momento si comincia a parlare anche di valorizzazione dei Beni Culturali, e nella valorizzazione sono comprese anche il recupero di attività che un tempo erano legate al bene culturale e che con il tempo si erano perse. La destinazione d'uso di un Bene

Culturale non deve perdere di vista se è possibile gli scopi per i quali esso fu in origine realizzato. Il recupero di una tradizione edilizia, di un piatto tipico amato dagli antichi abitanti di un territorio o un pasto ricorrente sul desco della residenza di un'antica famiglia, ma il modo di coltivare un fondo terrazzato costituiscono un valore aggiunto nella valorizzazione di un Bene Culturale e nel recupero dei c.d. Beni Intangibili.

Non c'è dubbio che un impulso fondamentale all'approfondimento della legislazione viene sempre dai simposi internazionali e non è da escludere che anche l'idea legata alla tutela dei beni intangibili è da mettere in relazione ai ripetuti interventi dell'UNESCO che ha stimolato i vari Stati membri a prendere in considerazione tale argomento. In realtà in incubazione in Italia c'era già qualcosa tant'è che dopo quattro anni dal Testo Unico fu emanato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) che per la prima volta cita espressamente i beni etnoantropologici. Non si parla ancora di Beni Intangibili, ma certo fra i beni di cui parla il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio possono sicuramente ritenersi compresi per estensione anche i Beni Intangibili⁸.

Il termine "Bene Intangibile" viene utilizzato nella stesura della "Carta di Paestum" siglata a Paestum nel corso della VI Borsa del Turismo Archeologico Mediterraneo. Fra i firmatari anche le due Soprintendenze (Archeologica e Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico) operanti nel territorio della Provincia di Salerno.

Ad ogni modo se vogliamo considerare i beni intangibili rientranti fra i beni etnoantropologici, questi sono allo stato protetti dalla legislazione italiana.

E quindi secondo questo assunto possiamo trarre dal D.Lvo alcuni spunti di riflessione legati alla tutela dei Beni Etnoantropologici. Già all'art. 1 co. 2 si cita "La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura". In questo passo si evidenzia la volontà di collegare la tutela dei Beni Culturali alla conservazione della memoria storica e alla promozione della cultura; ossia solo attraverso lo studio del passato possiamo assicurare il mantenimento della cultura. Proseguendo più avanti al co 5 dello stesso art. 1 si cita "I privati proprietari, possessori, o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione". Proprio perché il patrimonio culturale contribuisce a promuovere lo sviluppo della cultura nazionale, tutti i cittadini sono tenuti a garantire la conservazione di questa grande ricchezza che il nostro paese possiede.

All'art. 2 co. 2 il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" identifica come Beni Culturali anche i Beni che presentano interesse etnoantropologico. Una volontà ben precisa di allargare il concetto di bene culturale a tutte quelle manifestazioni (manuali, pratiche e mentali) e che a mio avviso non si possono scindere dal monumento o dal "Bene Tangibile" in quanto in stretta relazione fra di loro, che hanno fatto sì che il nostro paese divenisse un immenso museo all'aperto.

L'art. 10 del Codice elenca le categorie di beni che sono protetti dalla Legge. Il co. 1 menziona fra le cose oggetto di tutela anche i Beni Etnoantropologici, così come al co. 3 lett. a vengono protette le cose che hanno interesse etnoantropologico. Al co. 4 lett. h (siti minerari di interesse etnoantropologico) al co. 4 lett. i (navi e galleggianti di interesse etnoantropologico), al co. 4 lett. l (tipologie di architettura rurale aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale) sono riportate le categorie di beni che la legge intende proteggere. Come è possibile notare il D.Lvo 42/2004 affronta il problema della tutela dei Beni Etnoantropologici nel cui "corpus" si possono comprendere anche i Beni Intangibili; la legge evidentemente individua un percorso trasversale per la tutela di tali beni che spazia dall'architettura

⁸ Il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è stato emanato come Decreto Legislativo n. 42 il 22 gennaio 2004. Detta norma ha il pregio di aver allargato ciò che viene ritenuto di interesse culturale allargando ampiamente tale concetto di tutela.

rurale agli oggetti d'arte mobili, dai siti minerari alle navi e ai galleggianti. Non vengono prese in esame in modo specifico le attività intangibili, ma queste evidentemente sono tutelate nell'ambito dell'esercizio delle varie attività di conservazione delle Soprintendenze (settore architettonico e paesaggistico, settore archeologico e settore storico artistico).

3. L'Italia e la tutela dei paesaggi culturali. L'azione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la redazione dei Piani di Gestione dei Siti UNESCO

Tutto quanto si è fin qui detto mostra come il nostro paese abbia recepito le indicazioni generali dell'UNESCO per quanto attiene la protezione del patrimonio tangibile ed intangibile. Gli strumenti legislativi, come si è visto esistono, quello che manca è una specifica sensibilizzazione delle comunità che ancora non hanno individuato le motivazioni per le quali devono impegnarsi a proteggere i Beni Culturali e quindi i Beni Intangibili anche perché non viene immediatamente valutata la reale ricaduta di tali azioni. E' importante quindi far emergere quali possono essere i vantaggi che coloro che vivono il territorio possono trarre dalla conservazione dei paesaggi culturali. E quindi la sfida dei prossimi anni sarà quella di far sì che oltre alla severa normativa vigente si possa contare anche sull'apporto di Comunità sensibili al mantenimento delle tracce delle loro culture locali annoverabili fra i Beni Tangibili o fra i Beni Intangibili perché questi sono parte della storia del territorio e perché possono costituire una futura fonte di sviluppo non solo culturale, ma anche economica.

Ma non bisogna trascurare un aspetto che è sicuramente interessante e che è legato alla necessità di dare delle regole per uno sviluppo sostenibile del territorio che, pur consentendo alle Comunità che da secoli "utilizzano" un determinato territorio, non ne stravolgano la concezione culturale originaria. Ciò che è importante conseguire è la conoscenza delle peculiarità dei paesaggi culturali e saperli tutelare e valorizzare ponderando bene la loro trasformabilità. La questione di fondo è stabilire in che modo, pur conservando la peculiarità di paesaggio culturale sono possibili trasformazioni in un ambito ben definito? Da questo punto di vista sono state prese in esame le indicazioni emerse dai risultati dei dibattiti svoltisi nell'ambito della Prima Conferenza Nazionale sul Paesaggio tenutasi a Roma nei locali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'ottobre del 1999 nel corso della quale si sono trattati argomenti fondamentali tesi allo studio della questione italiana e dello stato dell'arte relativo al paesaggio italiano, senza trascurare i riferimenti storico – culturali tramandatici dalle descrizioni dei protagonisti del "Grand Tour" di cui si è parlato in precedenza e senza trascurare anche l'estetica del paesaggio che deve considerarsi una componente fondamentale del paesaggio italiano, del "genius loci". Nella Prima Conferenza Nazionale sul Paesaggio in qualche modo si tracciarono le basi che avrebbero costituito in seguito l'ossatura della "Convenzione Europea del Paesaggio" siglata a Firenze nel 2001 e che in qualche modo prende atto delle considerazioni italiane in merito alla tutela del paesaggio. Il "corpus" della "convenzione" sembra quasi tragga spunto da quanto si era fatto e detto nel corso della Prima Conferenza Nazionale sul Paesaggio di Roma; in esso si attribuisce al paesaggio un fondamentale ruolo nello sviluppo della società europea, ma anche un valore intrinseco non indifferente basato sul valore dell'Uomo e sulle potenzialità che ha il paesaggio in quanto elemento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita delle nostre Comunità. In tale documento che ormai rappresenta un punto fermo della volontà dei paesi europei si dà molto spazio anche al modo con il quale si deve intendere la tutela del paesaggio nei contesti degradati, aspetto sicuramente non trascurabile se si vuole discutere su come si possa conseguire il miglioramento della qualità della vita attraverso la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

Il tema della tutela dei paesaggi culturali rappresenta tra l'altro uno dei punti focali della politica dell'UNESCO. L'Italia ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità molti siti che

sono in possesso di tali requisiti. Ma al di là della protezione dei singoli siti e dei paesaggi culturali il nostro Paese, per il tramite del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha inteso, anche se non obbligato, predisporre i necessari Piani di Gestione dei Siti Italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Tale lavoro svolto nel corso degli anni compresi fra il 2002 e il 2005 ha prodotto interessanti risultati. In primo luogo il nostro paese è riuscito a dotarsi di Piani di Gestione per tutti i Siti, e questo è avvenuto anche in assenza di una precisa normativa in merito; ma cosa più importante che questo lavoro ha portato a dei risultati importanti primo fra tutti l'indizione delle "conferenze nazionali dei siti UNESCO" patrocinate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che sono state un fondamentale momento di incontro fra i rappresentanti dei vari siti necessario anche per scambi di opinioni e di esperienze anche per conoscere le difficoltà nelle quali spesso si è costretti a lavorare non solo per la mancanza di risorse, ma anche per la difficoltà di intendersi, fra i portatori di interessi, nelle azioni necessarie da svolgere per conseguire i citati obiettivi. Sicuramente un buon risultato che mette l'Italia in una condizione di privilegio nei confronti di altri Paesi; in realtà l'esperienza acquisita in campo nazionale può essere esportata in altri paesi e soprattutto può essere utilizzata per allargare il campo di azione dell'UNESCO, organismo del quale l'Italia è un partner fondamentale.

Il lavoro svolto in questi ultimi tre anni ha comunque prodotto interessanti risultati come l'emanazione da parte del Parlamento Italiano di una legge, pubblicata successivamente alla redazione dei Piani di Gestione dei Siti UNESCO, e che prevede anche stanziamenti di somme utili a svolgere tutte quelle attività necessarie per la protezione dei Siti siano essi espressione del Patrimonio Tangibile o di quello Intangibile.